Accordo Contrattuale  ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d. gs. 30/12/1992, n. 502	Minuscon date consumer (FIG. 10)  Assert as Exposumer (FIG. 10)  By 1000 110 1000 110 1000 1100 1100 1100
tra l'Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati per funzioni	
esercitate in regime ambulatoriale	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Premesso:	
- che lo MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne è titolare di ac-	
creditamento istituzionale in virtù della delibera della Giunta Regionale	
del Veneto adottata in data 10 dicembre 2018, n. 1868 per	
l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambu-	
latoriale per conto del SSR: 56 medicina fisica e riabilitazione;	4 DA 800
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di	445254 445254 445254 445254 445254 445254 445254
cui alla D.G.R.V. n. 2166/2017 e successiva n. 1913/2018 è necessa-	
rio avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per	
conto e con onerì a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici	
con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica	202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
sanitaria nazionale e regionale;	RCA DA 8 RCA DA 8 RCA TA 8 REDICTO 1773 1773 1773 1774 1774 1774 1774 1774
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione	
sanitaria, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. ha formulato la	
proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbi-	
sogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla	
Regione;	
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della I.r. 16 agosto 2002, n. 22, il	
Direttore Generale dell'U.L.SS. territorialmente competente provvede	
alla stipula dei relativi accordi contrattuali con gli erogatori privati ac-	^
	UF.

creditati, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicen	mbre 1992, n. 502	
e successive modifiche;		
- che il presente accordo contrattuale è redatto in du	ıplice copia, di cui	
una da trasmettere alla Segreteria Regionale per	la Sanità a cura	
dell'Azienda U.L.SS.		
Tutto ciò premesso;		
tra		
l'Azienda U.L.SS. n. 8 BERICA (di seguito "Aziend	a") rappresentata	
dal Direttore Generale pro-tempore Dott. Giovanni	Pavesi con sede	
legale in Vicenza Via F. Rodolfi n. 37 c.f. 024415002	242	
е	• "	
MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne (di seg	guito "erogatore"),	
con sede legale a Arzignano (VI) in Via Giusio	olo n. 3, p. iva	
04138360245, nella persona del Dr. Ferruccio Cen	vato, in qualità di	, i
legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/ti	itolare, il quale di-	
chiara, consapevole delle responsabilità penali previ	ste dall'art. 76 del	
D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato co	on provvedimento	
passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a	a seguito di appli-	
cazione della pena su richiesta delle parti, decreto	penale di condan-	
na) per reati che comportano l'incapacità di contrarre	con la p.a.	
si conviene e si stipula il segue	nte:	
ACCORDO CONTRATTUAL	=	
Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni		
Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti	i giuridici ed eco-	
nomici tra le parti in premessa, derivanti dalla erog	gazione di presta-	
		CH

zioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'eroga	itore, con onerì a carico
del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito de	elle funzioni accreditate,
definite dall'Azienda Sanitaria, come da allega	ato 1 al presente accor-
do, secondo una calendarizzazione articolata	in dodicesimi nell'arco
dell'anno solare, fatte salve le esigenze d	dettagliate dall'Azienda
U.L.SS., consentendo oscillazioni mensili in ed	ccesso non superiori al
10%, dovendo tali oscillazioni risultare zero	(0) a fine anno, <u>salva-</u>
guardando l'erogazione senza soluzione di co	ontinuità nell'intero arco
dell'anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le	prestazioni erogate in
supero al tetto di spesa di ciascuna branca si	pecialistica determinato
dal presente contratto non saranno remunerate	e).
Art. 2 Governo delle liste d'attesa	
1. La Regione del Veneto promuove il govern	no delle liste d'attesa al
fine di garantire a tutti gli assistiti un accesso e	equo alle migliori presta-
zioni sanitarie, in un luogo e con una tempisti	ica adeguati, nonché la
sicurezza delle stesse, mediante l'individuazione	one di strategie per la
gestione delle criticità, in conformità del Piano	o Nazionale di governo
delle liste di attesa.	
2. Le Aziende UU.LL.SSSS., ai sensi dell'art. 3	88 de la L.R. 30/12/2016
n. 30, hanno l'obbligo di erogare le prestazioni	sanitarie di cui alla pre-
sente legge nei confronti dei propri assistiti, an	che tramite l'offerta del-
le aziende ospedaliere nonché degli erogatori	privati accreditati previa
stipula degli appositi accordi contrattuali p	previsti dall'articolo 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre	1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma d	ell'articolo 1 della legge
	607

23 ottobre 1992, n. 421.".	
3. Per le finalità di cui al comma 1, le Azier	nde UU LL.SSSS. e ospe-
daliere, anche tramite gli erogatori privati ad	ccreditati, devono rispetta-
re nei confronti dei propri assistiti i tempi n	nassimi di attesa per l'ac-
cesso alle prestazioni sanitarie.	
4. Al fine di garantire l'appropriatezza pres	crittiva ed erogativa delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale per	r le cd. 'traccianti" ai sensi
dell'allegato A della D.G.R.V. 600/2007 e s.r	m.i., in garantita 1 e 2:
a) il medico prescrittore ha l'obbligo, nel cas	so di prima visita o di esa-
mi diagnostici, di attribuire la appropriata cla	sse di priorità e di indicare
il sospetto diagnostico.	
b) le classi di priorità sono lo strumento per	assegnare il corretto tem-
po di accesso alle prestazioni sanitarie con	siderando la data della ri-
chiesta della prestazione rivolta all'erogator	re e la data di erogazione
proposta.	
c) le classi di priorità sono le seguenti:	
1) classe U (Urgente) entro 24 ore dalla pres	sentazione;
2) classe B (Breve Attesa) entro 10 giorni da	alla prenotazione;
3) classe D (Differita) entro 30 giorni dalla pr	renotazione;
4) classe P (Programmabile) entro 90 gio	rni dalla prenotazione se-
condo indicazione del medico prescrittore.	
5. Qualora alla prima visita sia attribuita	la classe di priorità U, le
Aziende UU.LL.SSSS. e ospedaliere nonc	hé gli erogatori privati ac-
creditati devono organizzare idonei percors	si assistenziali, anche me-
diante l'accesso diretto agli ambulatori, ove	possibile.
	Of 2

	6. La classe di priorità U è riservata, di norma, alle	prescrizioni di pri-	
	ma visita specialistica ambulatoriale. Nel caso di ne		
	accertamenti e controlli, le Aziende UU.LL.SSSS.		
	che mediante gli erogatori privati accreditati, devo		
<u></u>	presa in carico dell'assistito da parte del medico spe		
<u>,                                      </u>	7. Le visite e gli accertamenti di controllo devono es		
	tempo previsto dal medico prescrittore, dallo stes		
	medici appartenenti alla medesima struttura sanitari		
	8. Non è ammessa la chiusura delle agende di pren		····
	Gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accre		
	ambulatoriali nominano il proprio CUP Manager co	-	
	ganizzare e monitorare i processi di prenotazione e	•	
	prestazioni sanitarie.		
	Art. 3 Obblighi dell'erogatore		
	L'erogatore:		
<del></del>	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni	rango e tipo in re-	
	lazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della		
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitari		
	sente accordo;	39	
	- assicura l'erogazione delle prestazioni nel rispett	p dei tempi previsti	
	dalle nuove classi di priorità (B,D,P).		
· · · · ·	Qualora l'erogatore prenotasse ed erogasse al	di fuori dei tempi	
<del></del>	delle classi di priorità in modalità "garantita 1 e		
	ni non potranno essere oggetto di rimborso;		
<del>-</del>	- comunica con congruo anticipo eventuali ed ecce	zionali sospensioni	

:			
	di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente a	ccordo; il preavvi-	
<del>,,,</del> ,	so dev'essere tale da garantire continuità assister	ziale e da evitare	
	disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;		
	- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitari	e oggetto del pre-	
	sente accordo, articolata in dodicesimi nell'arco dell	anno solare, assi-	
	curando lo sviluppo costante delle agende con a	lmeno 120 gg. di	
	apertura al fine di permettere la prenotazione delle	prestazioni di clas-	
:	se "P" Programmabile.		
	L'erogatore si impegna altresì ad emettere nota d	i accredito entro il	
	31 gennaio 2020 relativamente alle eventuali presta	zioni non remune-	
	rate in supero al tetto di spesa di ciascuna branca	specialistica deter-	
	minato dal presente contratto.		
	- si impegna all'osservanza delle regole di corrette	zza e buona fede	
	nell'esecuzione del presente accordo contrattuale a	nche sotto il profilo	
	amministrativo-contabile;		
	- si impegna, in particolare, all'osservanza della dis	ciplina nazionale e	
	delle regole attuative disposte dalla Regione del Ve	neto in materia di:	
	- tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffar	io Regionale (e al	
	Catalogo Veneto del Prescrivibile), come ever	tualmente rimodu-	
<del></del>	late previa consultazione tra le parti;		
	- verifiche e controlli nell'ambito del sistema san	itario;	
	- incompatibilità del personale adibito all'eroga	zione della presta-	
	zioni oggetto del presente accordo;		
	- rispetto dei protocolli di appropriatezza eroga	tiva e prescrittiva,	
	ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;		
			$\overline{\mathcal{M}}$
			Y
		İ	

_	compartecipazione alle spese da parte del citta	adino;	
-	gestione unicamente attraverso i C.U.P. (ex	J.L.SS. nn. 5 e 6)	
	dell'Azienda U.L.SS. delle agende relativamen	ite alle prestazioni	
	ambulatoriali purché l'Azienda U.L.SS. garant	isca l'interscambio	
	in tempo reale delle prenotazioni in agenda e	di eventuali disdet-	
	te e/o a spostamenti;		
	Trimestralmente l'U.L.SS. effettuerà controlli i	ncrociati tra il flus-	
	so SPS (Schede Prestazioni Specialistiche)	delle prestazioni	
	erogate e le prestazioni richieste dall'Azien	da nella presente	
	contrattazione di cui all'allegato 1); in caso di	scostamento mag-	
	giore del 15% sulle quantità richieste per tipolo	gia, all'interno del-	
	la singola branca, sarà cura dell'Azienda rich	iamare l'erogatore	
	ad un più corretto e puntuale rispetto della pro	grammazione con-	
	trattata;		
-	mantenimento e adeguamento continuo ai re	quisiti prescritti in	
	materia di autorizzazione all'esercizio e accre	ditamento istituzio-	
	nale;		
	tutela per la responsabilità civile verso terzi p	er sinistri che pos-	
	sono derivare agli utenti o a terzi durante l'esp	letamento del ser-	
	vizio, attraverso la stipula di idoneo contratto	assicurativo di re-	
	sponsabilità civile o di altre analoghe misure p	er la responsabilità	
	civile verso terzi e per la responsabilità civi	e verso prestatori	
	d'opera ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, D.l	. 90/2014, conver-	
	tito con L. 114/2014;		
	sistema informativo sanitario, con riferimento	agli obblighi di te-	
			U

	nuta documentale, ai debiti informativi nei confro	onti dell'azienda,	•
	della Regione e del Ministero;		
	- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	finanziari di cui	
	all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 13	36 e successive	
	modifiche.		
	Art. 4 Obblighi dell'Azienda		
	L'Azienda:		
	- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rang	go e tipo in rela-	
	zione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della pro	pria attività;	
	- remunera le prestazioni erogate nei termini del prese	ente contratto ed	
	esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, seco	ondo la tariffa in	
	vigore al momento dell'esecuzione della prestazione st	tessa;	
	- effettua il pagamento delle competenze spettanti all'e	erogatore privato	
	accreditato entro il termine, concordato tra le parti, di	i 60 giorni dal ri-	
	cevimento della fattura e della documentazione re	elativa all'attività	
	svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte	salve sue even-	
	tuali modificazioni e/o integrazioni successive. Il paga	amento delle fat-	
	ture non pregiudica il recupero di somme che, a seg	guito di accerta-	
	menti successivi, risultassero non dovute o dovute solo	o in parte;	
	- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggio	ornamento della	
	disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti s	sull'applicazione	
	del presente accordo ai fini della modifica del medesir	imo nonché ogni	
	informazione utile al corretto adempimento degli o	obblighi assunti	
	dall'erogatore.		
<u></u>	Art. 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento		$\sim$
			()d
			$\mathcal{A}$

	L'erogatore privato accreditato si impegna a mant	enere nel tempo i	
<del></del> :	requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti d	alla normativa sta-	
-	tale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad ese	guire le prestazioni	
	nel rispetto degli standards previsti dalla legge regi	onale n. 22/2002 e	
	s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va	accompagnata da	
	iniziative volte al miglioramento continuo della qualit	à.	
	Art. 6 Durata dell'accordo		
	Il presente accordo ha durata dall'01/01/2019 al 3	/12/2019. La revi-	
	sione del budget, in vigenza del presente accordo	potrà comportare	
	la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del	elativo budget as-	
	segnato alla struttura.	•	
_	Non è ammessa proroga automatica e/o tacita.		
_	In caso di cessazione dell'attività su iniziativa de	ll'erogatore, corre	
	l'obbligo per il medesimo di darne preventiv	a comunicazione	
	all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, gara	ntendo comunque	
	la continuità delle prestazioni per tale periodo e la ri	fusione dei costi di	
	aggiornamento delle prenotazioni.		
	Art. 7 Eventi modificativi e cause di risoluzione cont	ratto e decadenza	
	L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida	regionali in materia	
	di esercizio, accreditamento e vigilanza socio-sanii	aria, dando atto di	
	conoscerne il contenuto con particolare riferimento	al fatto che:	
<del></del> ;	a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione a	ll'esercizio, non è	
	cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che	e ne autorizzi il tra-	
	sferimento, previa acquisizione del parere favorev	ple dell'azienda; la	
	cessione del contratto a terzi non autorizzata, non	produce effetti nei	

confronti dell'Azienda, l'erogatore subentrato deve	stipulare un nuovo	
 contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel	presente accordo	
 contrattuale;		
 b) ogni mutamento incidente su caratteristiche so	oggettive - attuato	
previa acquisizione di parere favorevole del D	irettore Generale	
 dell'Azienda - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusi	one, scorporo, su-	
 bentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es.	spostamento sede	
 operativa) dell'erogatore, deve essere tempestiva	mente comunicato	
alla Regione e all'Azienda competente territorialm	ente. L'Azienda si	
 riserva di risolvere o meno il presente accordo con	trattuale, fornendo	
all'erogatore decisione motivata. La Regione oper	erà le verifiche di	
propria competenza;		
 c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo	prescritto in capo	
 all'erogatore previamente accertato dall'Azienda,	determina l'avvio	
 della procedura di revoca del provvedimento di acc	reditamento e la ri-	
 soluzione di diritto del presente accordo contrattu	ale. Nel corso del	
 procedimento per la revoca dell'accreditamento, il	presente accordo	
 contrattuale può essere sospeso dalla Regione a	nche su proposta	
 dell'Azienda.		_
 d) il presente contratto è sottoposto a condizione	risolutiva espres-	
 sa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comm	a 2, del D.P.R. n.	
 252/1998 in quanto stipulato in pendenza del ricev	imento delle infor-	
 mazioni di cui dell'articolo 10 del predetto decreto	nonché dell'art. 83	
 commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011" avente per ogg	jetto "Codice delle	
 leggi antimafia e delle misure di prevenzione".		
		Col

		1	
	Art. 8 – Trattamento dei dati personali e/o sensibi	i e nomina di Re-	
	sponsabile esterno del trattamento dei dati	,	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Co	dice in materia di	
_	protezione dei dati personali" e al nuovo Regolame	nto (UE) 2016/679	
	del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile	e 2016 relativo alla	
	protezione delle persone fisiche con riguardo al tratt	amento e alla libe-	
	ra circolazione dei dati personali, destinato alla dire	tta applicazione in	
	tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorre	ere dal 25 maggio	
	2018.		
	L'Azienda nomina l'erogatore quale Responsabile	Esterno del tratta-	
	mento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	nell'espletamento	
	delle attività prestate ai sensi del presente contratt	o, nei limiti stretta-	
	mente necessari allo svolgimento delle attività og	getto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'Azia	enda e nel rispetto	
	della precitata normativa in materia.		
	L'Erogatore, nella qualità sopra descritta, si impe	na, in particolare,	
	ad operare nel continuativo rispetto dei principi po	esti dall'art. 11 del	
	D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttez	za, liceità, esattez-	
	za, pertinenza e completezza del trattamento mede	simo; a mantenere	
	la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla	tipologia di tratta-	
	mento effettuata; conservare i dati per un period	o non superiore a	
	quello necessario per gli scopi del trattamento.		
	L'erogatore si impegna altresì ad osservare quan	o previsto nel do-	
	cumento (Misure minime di sicurezza e documer	nto programmatico	
	sulla sicurezza - delibera U.L.SS. del 24/01/2018	n. 86) e a porre in	

ī

 essere le misure di sicurezza disposte dalla norm	ativa vigente, allo	
 scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o p	erdita, anche acci-	
 dentale, di dati personali nonché di accesso non a	utorizzato o di trat-	
 tamento non consentito o non conforme alle finalit	à per le quali essi	
 sono raccolti.	_	
 Per tutto quanto non espressamente previsto, si rin	via alle disposizio-	
 ni generali vigenti in materia di protezione dei dati p	ersonali.	
 Art. 9 Adeguamento dell'accordo contrattuale a dis	posizioni nazionali	
 e regionali.		
Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenut	o del presente ac-	
 cordo contrattuale in attuazione di sopravvenute dis	posizioni nazionali	
 o regionali, con indicazione dei termini relativi alle	nuove obbligazioni	
assunte.		
 Art. 10 Modifiche e integrazioni dell'accordo contratt	<u>uale</u>	
 Eventuali modifiche o integrazioni al presente acc	ordo contrattuale,	
 potranno essere inserite previa acquisizione del par	ere favorevole del-	
 la Regione.		
 Art. 11 - Controversie		
Le controversie relative all'interpretazione ed esecu	zione del presente	
 accordo non risolte bonariamente tra le parti sono	devolute al giudice	
 competente in via esclusiva del Foro di Vicenza.		
 Art. 12 Registrazione		
 Il presente contratto è soggetto ad imposta di l	pollo, ai sensi del	
 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 con oneri a carico	dell'Erogatore.	
E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai s	ensi dell'art. 5°, 2°	
		G

	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte	
	richiedente.	
·	Art. 13 Norma di rinvio	
	Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle	
_	norme del codice civile e alla normativa di settore.	
	Per l'azienda Per l'erogatore	
	U.L.SS. n. 8 "Berica" MI.RIA.M. S.r.I. Misure Riab.Moderne	
eocios a S	// incertore Generale	
101 // //	(Giovanni Pavesi) (Dr. Ferruccio Cervato)	
Veri V	trounday lender	
	Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si appro-	
	vano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli	
	Artt. 1 (Oggetto), 2 (Governo delle liste d'attesa), 3 (Obblighi	
	dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di ri-	
	soluzione del contratto), 11 (Controversie)	
	Letto, firmato e sottoscritto	
	Vicenza, 26 FEB 2019	
	Per l'azienda Per l'erogatore	
000	U.L.SS. n. 8 "Berica" MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riab.Moderne	
(3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Il Direttore Generale II Legale Rappresentante	
P. Control	(Giovanni Pavesi) (Dr. Ferruccio Cervato)	
	an lave	
,,		
		ŀ

,

## PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS n. 8 BERICA E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO

## Mi.Ria.M. S.r.l. - Misure Riabilitative Moderne ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

	IELENGO/FRESPAZIONI (NDICATINE	i(ARIPE)	ERFA Inclication 22000	OVA   Madalina   Madalina   Madalina   Madalina
056	MEDICINA FISICA RIABILITAZIONE	الرورة في المراجعة ا		
89.01.W	VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO.	14,25	480	40
89.7B,2	PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.	20,50	1.200	100
93.12.1	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA SEMPLICE - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3, 93.11.4. Per seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15	16.800	
93.12.2	RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA COMPLESSA - La prestazione sostituisce cod. 93.11.1, 93.11.2, 93.11.3 E 93.11.4. Per seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)	22,35		
93.18.1	ESERCIZI RESPIRATORI. Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)	12,30		
93.19.3	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.1. Per seduta individuale di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)	11,15		1.400
93.19.4	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI - La prestazione sostituisce cod. 93.19.2. Per seduta collettiva di 20 minuti max 5 pazienti (Ciclo di dieci sedute)	3,15		
93.22	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO. Incluso: Addestramento all' uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei familiari Per seduta di 30 minuti (Ciclo di dieci sedute)	-		
	TOTALE BUDGET ASSEGNATO ANNO 2019	13,95		200,000,00
	TOTALE DODGET WOSEGMATO ANNO 2015			300.000,00